



Marina di Alassio s.p.a.

REGOLAMENTO PER LO STAZIONAMENTO DELLE UNITA' DA DIPORTO DEL PORTO TURISTICO DI ALASSIO

Art. 1 - Categorie delle unità da diporto

1.1 - Le unità da diporto, ai fini della applicazione del presente Regolamento, sono suddivise nelle seguenti categorie:

categoria A = lunghezza fuori tutto da mt. 5,00 a mt. 7,00

categoria B = lunghezza fuori tutto da mt. 7,01 a mt. 10,00

categoria C = lunghezza fuori tutto da mt. 10,01 a mt. 14,00

categoria D = lunghezza fuori tutto oltre mt. 14,00

Ai fini della assegnazione della categoria di appartenenza, la "lunghezza fuori tutto" è quella risultante dalla Licenza di Navigazione e, per i "natanti da diporto", quella risultante da documenti ufficiali (rilasciati dalle Capitanerie di Porto, M.C.T.C., R.I.N.A.) e dal certificato di omologazione.

1.2 - "Marina di Alassio s.p.a." potrà, in qualsiasi momento, effettuare, tramite proprio personale, accertamenti sui documenti di bordo delle "unità da diporto" assegnatarie, allo scopo di verificare la concordanza dei dati (estremi immatricolazione, proprietario, lunghezza, larghezza, stazza, ecc.) in essi riportati con quelli indicati nella documentazione prodotta al momento della assegnazione. Gli armatori sono tenuti alla tempestiva esibizione di tali documenti.

Qualora i dati riportati sui documenti dovessero risultare discordanti da quelli indicati nella documentazione prodotta al momento della assegnazione, per cui l'unità risulti di categoria diversa da quella di assegnazione o la proprietà in contrasto con quanto disposto dal successivo art. 5, la assegnazione del posto barca sarà revocata con effetto immediato e l'unità che occupa il posto dovrà subito essere rimossa.

In ogni caso l'assegnatario dovrà subito effettuare il pagamento, a pena di decadenza, dell'eventuale conguaglio tariffario, con decorrenza dalla data di assegnazione.;

1.3 - "Marina di Alassio s.p.a." si riserva la facoltà di verificare, anche in contraddittorio con l'assegnatario, i dati comunicati dallo stesso e risultanti dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o dalla Licenza di navigazione. Qualora permanga la contestazione, l'assegnatario dovrà presentare a "Marina di Alassio s.p.a." apposita certificazione, ottenuta a sua cura e spese, da ente tecnico ufficialmente abilitato e riconosciuto.

Art. 2 - Assegnazione dei posti barca

2.1 - L'assegnazione dei posti barca, relativamente ai posti disponibili, anche a seguito

di spostamenti tecnici, in relazione alla sicurezza portuale, sarà disposta ai primi in lista di attesa che dimostreranno di avere un'unità con caratteristiche adatte ad occupare il posto disponibile; coloro che non avranno unità idonee (più grandi o più piccole, vela o motore) rimarranno in lista di attesa.

2.2 - L'assegnazione dei posti barca ha validità annuale: 01 gennaio - 31 dicembre. Ogni assegnatario di posto barca dovrà sottoscrivere, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta assegnazione, il relativo contratto predisposto da "Marina di Alassio s.p.a.", in difetto della firma del quale l'assegnazione sarà revocata.

2.3 - I posti barca già assegnati saranno considerati a tutti gli effetti rinnovati per l'anno successivo, a condizione che i rispettivi titolari provvedano al pagamento della relativa tariffa annuale secondo le seguenti modalità:

a) pagamento in una unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno;

b) 50 % della tariffa entro il 31 di gennaio ed il restante 50 % entro il 30 di giugno di ogni anno.

Il pagamento della prima rata comporta l'accettazione annuale del posto di ormeggio e contestualmente l'obbligo da parte dell'assegnatario al pagamento del restante 50 per cento; in caso di recesso in corso d'anno sarà comunque dovuto l'intero importo della tariffa.

La scadenza del 31 marzo è tassativa; il mancato rispetto della scadenza provoca la revoca dell'assegnazione con obbligo del pagamento della tariffa fino al 31 marzo.

2.4 - "Marina di Alassio s.p.a." potrà rimuovere, a spese dell'assegnatario, l'unità da diporto cui sia stato revocato, ai sensi dei precedenti punti 2.2 e 2.3, il posto barca, affidandola in custodia a cantiere navale della zona, che effettui il rimessaggio delle unità da diporto, sempre a spese dell'assegnatario decaduto.

2.5 - Gli assegnatari, che non desiderano confermare la titolarità del posto barca, sono tenuti ad inviare apposita comunicazione scritta a "Marina di Alassio s.p.a." a mezzo raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione da parte di Marina di Alassio s.p.a. entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello cui la rinuncia si riferisce. La rinuncia decorre, comunque, dal 01 gennaio dell'anno successivo.

2.6 - Entro il 31 marzo di ogni anno, "Marina di Alassio s.p.a." predisporrà un piano particolareggiato dei posti barca assegnati, al fine della migliore utilizzazione dei posti disponibili, in relazione alle dimensioni delle unità ospitabili. Detto piano potrà subire modifiche a seguito di sopravvenute ed impreviste necessità di carattere tecnico.

2.7 - Le richieste di assegnazione di posto barca presentate a Marina di Alassio s.p.a., saranno trascritte su apposito registro suddiviso per singole categorie in rigoroso ordine cronologico in base alla data ed all'ora di presentazione .

Saranno redatte apposite graduatorie ("liste di attesa"), suddivise in relazione alle dimensioni delle unità; le "liste di attesa" sono "aperte", nel senso che vi saranno inserite in ordine cronologico tutte le istanze di assegnazione di posto barca presentate nel corso dell'anno corredate dal versamento della tariffa vigente. Le domande di cui al successivo art. 4 non saranno inserite nelle predette liste, in quanto riferite ad ipotesi di cambio di unità e non all'assegnazione di nuovi posti.

Per poter permanere nelle suddette liste, coloro che sono compresi nelle "liste di attesa" dovranno darne conferma scritta a "Marina di Alassio s.p.a." a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, nel periodo dal 01 al 31 gennaio di ogni anno, con

contestuale versamento, in base alle tariffe annuali vigenti, delle spese relative.

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione e verranno restituite le somme versate.

2.8 - Entro il 31 marzo di ogni anno “Marina di Alassio s.p.a.” redigerà le “liste di attesa” aggiornate. Le “liste di attesa” saranno, inoltre, aggiornate in tempo reale dopo ogni assegnazione di posto barca ed alla ricezione di ogni nuova istanza di assegnazione di posto barca.

2.9 - Ogni qualvolta si proceda all’assegnazione di uno o più posti barca, a cura di “Marina di Alassio s.p.a.” verrà redatto apposito verbale. Contestualmente l’assegnatario sarà cancellato dalle altre “liste di attesa” ove fosse iscritto.

“Marina di Alassio s.p.a.” comunicherà l’avvenuta assegnazione al richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, inviando contestualmente il relativo contratto, che dovrà essere restituito entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricezione, debitamente firmato per accettazione (inclusa la sottoscrizione del “Regolamento per lo stazionamento delle unità da diporto nel porto turistico di Alassio”, che costituisce parte integrante del contratto), unitamente alla ricevuta di pagamento della tariffa, che decorrerà a far data dal giorno della assegnazione. In mancanza, entro il predetto termine tassativo, l’assegnatario verrà considerato rinunciataro e cancellato dalla corrispondente “lista di attesa”.

Entro sei mesi dalla data di assegnazione, l’assegnatario dovrà presentare a “Marina di Alassio s.p.a.” apposita documentazione comprovante il titolo di proprietà e le caratteristiche di individuazione dell’unità oggetto dell’assegnazione (licenza di abilitazione alla navigazione e,

per le unità non immatricolate, idonea documentazione dalla quale risultino gli elementi sopracitati) e per le unità in costruzione l’assegnatario dovrà produrre copia del contratto di acquisto con indicazione delle misure definitive. Il rilascio, doloso o colposo, di dati inveritieri comporterà la decadenza dal diritto di utilizzo del posto barca.

2.10 - L’assegnazione di cui al precedente punto 2.9 è possibile anche per il richiedente che abbia in uso l’unità da diporto sulla base di un contratto di leasing debitamente registrato, trascritto ed annotato sulla licenza di abilitazione alla navigazione e dal quale risulti la disponibilità esclusiva dell’unità per l’intero periodo per il quale è richiesta l’assegnazione del posto barca. Gli assegnatari di posto d’ormeggio in forza di contratto di noleggio, secondo la precedente normativa (Regolamento CNAM), manterranno l’assegnazione per l’unità interessata sino alla scadenza del contratto di noleggio.

2.11 - Con il pagamento della tariffa, che costituisce a tutti gli effetti accettazione del posto barca, l’assegnatario accetta implicitamente tutte le norme, nessuna esclusa, per l’uso dei posti barca nel porto turistico di Alassio contenute nel presente Regolamento. Contestualmente l’assegnatario del posto barca autorizza la diffusione dei dati personali acquisiti, anche su supporto cartaceo e magnetico, ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675 (legge sulla “privacy”). Tali notizie potranno essere conservate, elaborate ed utilizzate unicamente nell’ambito di “Marina di Alassio s.p.a.” esclusivamente per le previste finalità istituzionali.

2.12 - Per motivi di sicurezza sulla diga foranea non verranno assegnati nuovi posti barca ad unità da diporto a vela e “motorsailer” di lunghezza fuori tutto inferiore a mt. 20,00, fatta eccezione per le unità già presenti sulla diga foranea, come da piano degli ormeggi dell’anno 2001.

Art. 3 - Occupazione del posto barca assegnato

3.1 - L'assegnatario di posto barca non può in alcun caso cedere o sublocare ad altri l'occupazione del posto assegnato. Parimenti è vietato lo scambio dei posti barca tra assegnatari. La mancata osservanza di tali disposizioni comporta la decadenza immediata dalla titolarità del posto barca, restando impregiudicato ogni diritto di risarcimento del danno derivante dal cattivo uso del posto assegnato.

3.2 - Ogni assegnatario che, per qualsiasi motivo (crociera, rimessaggio invernale, alaggio per lavori ecc.), intende lasciare libero il proprio posto barca dovrà comunicare la durata della assenza alla Direzione del Porto, affinché "Marina di Alassio s.p.a." possa disporre del posto reso libero.

L'assegnatario dovrà indicare la prevista durata dell'assenza e dovrà, altresì, comunicare con almeno 3 (tre) giorni di anticipo la data del rientro.

3.3 - Il posto barca assegnato potrà essere cambiato con altro dalla Direzione del Porto, di norma al momento della redazione annuale del piano dei posti barca (entro il 30 giugno di ogni anno) ed, in caso di urgenza o per motivi di sicurezza, anche in qualsiasi altro momento.

Art. 4 - Cambio di unità e categoria

4.1 - Cambio di unità

Il cambio di unità (assegnatario che sostituisce l'unità, anche sulla base di un contratto di "leasing") potrà essere concesso a domanda dell'interessato esclusivamente nei limiti della categoria di appartenenza. L'autorizzazione sarà rilasciata per iscritto.

Le domande di cambio barca dovranno pervenire alla Direzione del Porto entro e non oltre il 28 febbraio, in tempo utile per essere esaminate prima della redazione annuale del piano dei posti barca (art. 2, punto 2.6) e saranno esaminate in ordine cronologico di presentazione. Il cambio barca, se autorizzato, sarà, in ogni caso, a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle tariffe in vigore.

Non verranno tenute in considerazione le richieste di cambio barca presentate da assegnatari che abbiano già usufruito del cambio di unità negli ultimi 365 giorni.

L'autorizzazione di cambio barca sarà accordata, in ogni caso, a condizione che le dimensioni e le caratteristiche tecniche della nuova unità da ormeggiare non costituiscano ostacolo o, comunque, non creino difficoltà di qualsiasi tipo alle altre unità già assegnatarie di posto barca nello stesso tratto di banchina o di pontile. Per le unità assegnatarie di posti barca sulla diga foranea non saranno autorizzati cambi barca con unità a vela e motorsailer aventi lunghezza fuori tutto inferiore a mt. 20,00.

4.2 - Cambio categoria di appartenenza

I titolari di posto barca da oltre cinque anni nella stessa categoria potranno ottenere il cambio categoria di appartenenza e cambio barca nella categoria immediatamente superiore o inferiore, a condizione che siano disponibili posti barca in tali categorie.

Art. 5 - Vendita di unità

5.1 - La vendita totale a terzi delle unità assegnatarie di posto barca non trasferisce in alcun caso all'acquirente il diritto di occupare il posto barca medesimo, anche se il venditore non intende più occuparlo.

5.2 - Qualora l'unità assegnataria venga venduta per parte di carati, l'acquirente potrà

usufruire del posto barca unitamente al venditore , a condizione che quest'ultimo partecipi alla proprietà dell'unità per almeno 12 (dodici) carati, previa comunicazione, debitamente documentata, a "Marina di Alassio s.p.a." e previo pagamento del diritto che sarà stabilito nel provvedimento tariffario. Titolare del posto barca rimarrà comunque soltanto il venditore.

Contestualmente l'acquirente sarà cancellato dalle "liste di attesa" ove fosse iscritto.

5.3 - Qualora il posto barca venga assegnato originariamente a due o più soggetti comproprietari dell'unità, essi continueranno ad avere il diritto di occupare il posto finché almeno dodici carati dell'unità rimangano di loro proprietà o di almeno uno di essi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni di cui al precedente punto 5.1.

5.4 - Le disposizioni contenute nei commi precedenti non si applicano nei trasferimenti di proprietà per successione a causa di morte o per donazione a parenti in linea diretta. In tal caso gli eredi diventano assegnatari del posto barca, sempre che ne facciano richiesta a "Marina di Alassio s.p.a." entro il 28 febbraio dell'anno successivo, presentando idonea documentazione ufficiale comprovante il diritto di successione.

5.5 - Nella ipotesi di cui al precedente punto 5.2, trascorsi tre anni dall'acquisto di carati, qualora l'acquirente proceda all'acquisto dei residui 12 carati, egli potrà subentrare nella titolarità della assegnazione del posto di ormeggio ove il titolare venditore rinunci al posto di ormeggio medesimo e previo pagamento del diritto che sarà stabilito nel provvedimento tariffario.

Contestualmente sia il venditore che il nuovo assegnatario saranno cancellati dalle "liste di attesa" ove fossero iscritti.

Art. 6 - Disciplina dei posti barca destinati alle unità in transito

6.1 - Le procedure per l'assegnazione dei posti barca alle unità in transito sono stabilite con Ordinanza del Comune di Alassio - Ufficio Demanio Marittimo.

6.2 - Le tariffe per le unità in transito sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Marina di Alassio s.p.a. e rese pubbliche mediante affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio e del Comune di Alassio.

Art. 7 - Deposito imbarcazioni nell' "Area lavori"

7.1 - Il deposito di imbarcazioni nell'area portuale destinata alla esecuzione di lavori è consentito dal 15 ottobre al 15 maggio per i soli interventi di ordinaria manutenzione. La permanenza nell' "area lavori" non potrà eccedere in ogni caso i quindici giorni.

Gli interessati devono presentare apposita istanza a "Marina di Alassio s.p.a.", che autorizzerà previo versamento di cauzione. Il varo sarà autorizzato solo dopo il pagamento della relativa tariffa.

Lo spazio assegnato sul piazzale "area lavori" dovrà essere mantenuto e reso in ordine e sgombero da ogni residuo, pena la mancata restituzione della cauzione.

Art. 8 - Servizio Assistenza in porto

8.1 - Durante l'orario di servizio i marinai di banchina di "Marina di Alassio s.p.a." sono dotati di apparato ricetrasmittente VHF portatile, sintonizzato in ascolto sul canale 9. Le unità da diporto che necessitano di assistenza per l'ormeggio o disormeggio possono

contattare i marinai di banchina direttamente sul canale 9 VHF prima dell'inizio delle manovre.

8.2 - Ai marinai di banchina è fatto divieto di condurre personalmente le unità da diporto in fase di ormeggio e di disormeggio (salvo casi di emergenza o per motivi di sicurezza). Essi dovranno limitarsi a prestare assistenza alle unità impegnate nelle manovre di entrata od uscita dal posto barca.

8.3 - Per motivi di sicurezza e/o di emergenza i marinai di banchina sono autorizzati a salire a bordo delle unità da diporto all'ormeggio, anche in assenza dell'armatore o suo rappresentante incaricato, per assicurare gli ormeggi, spostando se del caso cime e catene.

8.4 - Nel caso previsto al precedente art. 3 punto 3.3, qualora la Direzione del Porto abbia disposto il cambio di posto barca, la manovra dovrà essere eseguita a cura dell'armatore dell'unità con il proprio equipaggio.

Qualora l'unità sia sprovvista di equipaggio e l'armatore si trovi nella impossibilità di eseguire la manovra disposta, vi provvederà eccezionalmente "Marina di Alassio s.p.a." con il proprio personale a spese e sotto la responsabilità dell'armatore.

8.5 - "Marina di Alassio s.p.a." fornisce, compresa nella quota annuale di stazionamento, una catena per ogni unità per l'ormeggio di prora, normalmente sul lato di dritta, periodicamente ispezionata e sostituita ove necessario.

Gli armatori che desiderano un secondo ormeggio di prora su catena devono farne richiesta alla Direzione del Porto. La fornitura del secondo ormeggio di prora è a carico del richiedente, secondo apposita tariffa stabilita annualmente.

8.6 - Gli armatori che necessitano di far spostare la propria unità da un punto all'altro all'interno dello specchio acqueo portuale devono farne richiesta alla Direzione del Porto, che vi provvederà con proprio personale e mezzi, qualora tecnicamente possibile. Le spese del servizio sono a carico del richiedente.

8.7 - "Marina di Alassio s.p.a." non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni a persone e/o cose causati da rotture di ormeggi (fatta eccezione per la rottura della catena di cui al precedente punto 8.5 primo comma, o di bitte, anelli di ormeggio e catenarie di proprietà della Marina di Alassio) o da non corretto ormeggio dell'unità.

8.8 - Per motivi di sicurezza l'area portuale potrà essere protetta e sorvegliata da un sistema di telecamere a circuito chiuso con videoregistrazione e web cam.

8.9 Marina di Alassio s.p.a. non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile per danni ad attrezzature, cose e/o furti su imbarcazioni stazionanti a qualsiasi titolo nel porto di Alassio (comprese le imbarcazioni in transito).

Art. 9 - Utilizzo dei posti barca e relative attrezzature

9.1 - Gli assegnatari di posto barca devono comunicare alla Direzione del Porto il proprio recapito telefonico di pronta reperibilità in caso di urgenza, ovvero, se residenti fuori Alassio, nominare un incaricato in sede, con relativo recapito telefonico di pronta reperibilità, da comunicare e tempestivamente aggiornare di ogni variazione.

9.2 - Ogni unità occupante un posto barca dovrà essere sempre ormeggiata con cime di

ormeggio non galleggianti di idonee dimensioni e robustezza sia di prora che di poppa ed avere in opera almeno 6 (sei) parabordi di adeguate dimensioni (3 per lato). In carenza ed in caso di mancato tempestivo intervento da parte dell'assegnatario, "Marina di Alassio s.p.a." è autorizzata a provvedere, con addebito delle spese all'assegnatario.

9.3 - Durante le manovre di ormeggio/disormeggio è vietato far uso dell'ancora, se non in caso di improvvisa e reale necessità.

9.4 - Salvo che non sia espressamente disposto dall'Autorità Marittima per motivi di sicurezza, tutte le unità dovranno essere ormeggiate "in andana" e negli spazi assegnati.

Per le sole unità munite di motori fuoribordo aventi particolari caratteristiche potrà essere autorizzato l'ormeggio con la prora rivolta verso la banchina.

Art. 10 - Servizi portuali

10.1 - Servizi di base (obbligatori, compresi nella tariffa):

- predisposizione ormeggi (corpi morti, bitte, ecc.),
- illuminazione banchina,
- predisposizione per la raccolta dei rifiuti,
- servizio antincendio,
- assistenza all'ormeggio con idonei mezzi e personale nell'arco delle 24 ore,
- sorveglianza,
- pulizia specchi acquei portuali.

10.2 - Servizi accessori (non compresi nella tariffa):

- fornitura di energia elettrica e di acqua potabile,
- installazione secondo ormeggio di prora,
- spostamento unità all'interno dello specchio acqueo portuale.

10.3 - Le tariffe per i servizi suddetti sono stabilite annualmente da "Marina di Alassio s.p.a."

Art. 11 - Altri servizi

11.1 - I lavori sulle imbarcazioni, compreso il loro sollevamento, ormeggiate o a secco, nell'ambito del Porto Turistico, in concessione alla società Marina di Alassio s.p.a., possono essere effettuati da ditte artigiane o industriali solo dopo avere acquisita l'autorizzazione di cui al successivo punto 12;

11.2 - Le ditte che intendono svolgere la propria attività a favore delle imbarcazioni ormeggiate o a secco, poste all'interno dell'area in concessione alla Marina spa, possono essere autorizzate annualmente o per limitati periodi previa acquisizione dell'autorizzazione scritta di cui al successivo art.12;

11.3 - la Marina di Alassio spa si riserva la facoltà di assumere in qualsiasi momento in proprio ed in esclusiva qualsiasi servizio o attività afferente lavori a bordo di imbarcazioni ormeggiate o a secco nell'ambito del porto turistico in concessione;

Art. 12 - Modalità di rilascio autorizzazione

12.1 - Le Ditte che intendono essere autorizzate ad operare a bordo delle imbarcazioni

ormeggiate o a secco nell'ambito del porto turistico in concessione dovranno:

- presentare a Marina di Alassio s.p.a. un'apposita istanza redatta su moduli predisposti;
- tutto il personale operante nell'ambito portuale dovrà essere assunto ed in regola con le assicurazioni obbligatorie INPS ed INAIL ;
- avere preso conoscenza ed accettare quanto previsto nel presente Regolamento e nel Piano di Sicurezza;
- produrre in copia la visura della C.C.I.A.A. in corso di validità ;
- produrre copia della Comunicazione di Inizio Attività presentata alla Capitaneria di Porto di Savona ai sensi dell'Ordinanza n. 49/98, del 21 dicembre 1998;
- attenersi alle indicazioni impartite dall'Autorità Marittima nonché quelle impartite dalla Direzione del Porto in materia di sicurezza e di misure di prevenzione antinquinamento.

12.2 - Marina di Alassio s.p.a. si riserva di verificare in qualsiasi momento la persistenza dei requisiti richiesti e di cui al punto che precede e di revocare le autorizzazioni anche nel caso di inosservanza delle norme del presente Regolamento o impartite dall'Autorità Marittima o dalla Direzione del Porto in materia di sicurezza e prevenzione antinquinamento.

12.3 - Le autorizzazioni possono essere soggette a rimborso spese di istruttoria.

Art. 13 - Norme antinquinamento

13.1 - I rifiuti prodotti dalle unità ormeggiate in porto devono essere sistemati in idonei sacchetti ben chiusi e depositati nei cassonetti di raccolta posizionati in porto.

13.2 - Le batterie, gli olii esausti, le acque di sentina e le acque nere (per le unità dotate di depositi di accumulo) dovranno essere depositati negli appositi contenitori o alla stazione di aspirazione, previo contatto con i marinai di banchina in servizio con chiamata sul vhf, canale di ascolto 9 .

Art. 14 - Norme di comportamento

14.1 - E' d'obbligo per gli utenti del porto turistico di Alassio il rispetto delle seguenti norme di comportamento:

- a) - VELOCITA' : la velocità delle unità nell'ambito dell'approdo, in entrata ed uscita dallo stesso, non dovrà superare quella stabilita con Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio;
- b) - ABBANDONO : le unità lasciate in abbandono saranno rimosse d'ufficio con tutte le spese relative a carico dell'utente, secondo la procedura di cui ai successivi punti 14.3 e 14.4.;
- c) - PRIMA DELLE ORE 10.00 - DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 15.00 - DOPO LE ORE 20.00 è vietato tenere l'unità con i motori accesi se non per necessità immediate di ormeggio e disormeggio;

14.2 - Tutte le unità ormeggiate nel porto turistico di Alassio devono essere in possesso dei requisiti di stabilità, di galleggiabilità e di protezione contro gli incendi, dimostrati da certificati di sicurezza in corso di validità quando previsti dalla normativa vigente in materia, e devono inoltre essere regolarmente assicurate ai sensi di legge con contrassegno debitamente esposto.

14.3 - La Direzione del Porto segnalerà ogni unità che a proprio giudizio non risponda ai requisiti suddetti all'Autorità Marittima per l'adozione di eventuali provvedimenti di

competenza.

14.4 - Nel caso in cui risultasse necessaria la rimozione e l'alaggio dell'unità dal posto barca, la Direzione del Porto intimerà all'assegnatario di rimuovere l'unità stessa entro un termine ragionevole, in relazione alle circostanze contingenti. Qualora l'assegnatario non provveda nel termine stabilito, vi provvederà "Marina di Alassio s.p.a." con totale addebito delle spese a carico dell'assegnatario.

"Marina di Alassio s.p.a." rimane comunque manlevata da ogni responsabilità per danni che si potessero verificare durante le operazioni suddette.

14.5 - Tutte le unità ormeggiate nel porto turistico di Alassio devono avere a bordo le dotazioni antincendio prescritte, efficienti e pronte all'uso.

14.6 - Su tutte le unità munite di motori a benzina dovrà essere aperto il vano motore ed aerate le sentine per il tempo necessario ad eliminare eventuali accumuli di gas infiammabili in spazi chiusi, prima di ogni avviamento del motore.

14.7 - Tutte le unità all'ormeggio dovranno essere adeguatamente protette contro le corrosioni causate da correnti galvaniche, in modo da non recare danni ad altre unità stazionanti ai posti barca vicini.

14.8 - Al fine di evitare inutili ed onerosi sprechi d'acqua, è fatto obbligo a tutti gli utenti di impiegare manichette efficienti munite di chiusure terminali automatiche. Al termine dell'uso le manichette non dovranno essere lasciate in banchina ma sempre regolarmente raccolte e depositate a bordo dell'unità.

Art. 15 - Divieti

15.1 - E' vietato lasciare inserito il cavo elettrico negli erogatori di energia elettrica durante le ore notturne se non vi sono persone a bordo. Il cavo dovrà essere raccolto e depositato a bordo, al fine di non compromettere la sicurezza degli utenti del pontile e delle imbarcazioni e scongiurare incendi e/o corti circuiti;

15.2 - E' vietato aprire, manomettere e/o modificare le colonnine di erogazione elettrica ed idrica, nonché far correre tubi, fili e quant'altro lungo banchine e pontili, ciò al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti delle altre imbarcazioni, scongiurare pericoli di corti circuiti ed incendi, e non interferire sulle certificazioni rilasciate dagli installatori degli impianti.

15.3 - E' vietato conservare a bordo contenitori di carburante non specificamente omologati a tale scopo (latte, taniche, fusti ecc.), per un evidente motivo di sicurezza del sito.

15.4 - E' vietato appoggiare biciclette od altro alle colonnine e relative protezioni.

15.5 - E' vietato accedere ai pontili galleggianti ed al molo "T.V. Bizzarini" con cicli e motocicli, ad esclusione del personale di servizio.

15.6 - E' vietato depositare batterie nell'area portuale ed al di fuori degli appositi contenitori, a salvaguardia dell'ambiente e delle norme specifiche in materia di rifiuti pericolosi e non.

15.7 - E' vietato depositare immondizie e rifiuti vari al di fuori degli appositi contenitori ed al di fuori degli orari stabiliti. E' altresì vietato depositare sacchi di immondizia nei cestini gettacarta o nelle vicinanze degli stessi.

15.8 - In tutto lo specchio acqueo portuale è vietato lasciare in acqua qualsiasi tipo di “tender”.

15.9 - In tutto l’ambito del porto turistico di Alassio è vietato versare in mare, o causarne lo sversamento, di idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché le altre sostanze nocive all’ambiente marino, indicate nell’elenco Allegato A alla Legge 31.12.1982, n. 979.

Parimenti è vietato, per il lavaggio e la pulizia delle imbarcazioni ormeggiate o a secco nell’ambito del porto turistico di Alassio, l’impiego di prodotti che contengano taluna delle sostanze nocive, di cui sopra, o di altre sostanze non consentite e dovranno essere comunque impiegati prodotti biodegradabili.

15.10 - E’ vietato eseguire qualsiasi lavoro di riparazione, verniciatura, lucidatura e similari alle parti esterne delle unità stazionanti all’abituale posto di ormeggio od alate a secco fuori degli appositi spazi all’uopo destinati, ciò per scongiurare rumori molesti e polveri in danno degli altri utenti ed evitare sversamenti di prodotti chimici dannosi per l’ambiente, nel rispetto del precedente art. 13.

15.11 - E’ vietata la sosta di cicli di qualsiasi genere oltre il normale periodo di uscita in mare; al di fuori di detto periodo le biciclette dovranno essere ricoverate sull’unità di appartenenza. Marina di Alassio si riserva la facoltà di rimuoverle in qualsiasi momento le biciclette lasciate a qualsiasi titolo in porto e di avviarle alla discarica.

Art. 16 - Responsabilità

L’utente è direttamente responsabile per le eventuali infrazioni alle leggi e regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia e sicurezza.

Art. 17 - Applicazione del Regolamento

I marinai di banchina e tutto il personale dipendente da “Marina di Alassio s.p.a.” sono incaricati di verificare l’osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

La inosservanza delle norme del presente Regolamento comporta la revoca della assegnazione del posto barca e della autorizzazione ad operare a bordo delle imbarcazioni ormeggiate o a secco nell’ambito del porto turistico di Alassio.

Ad uguale sanzione del 2° comma di cui al presente articolo saranno sottoposti coloro che, nell’ambito del porto di Alassio ed in relazione alla sua specifica utilizzazione, violino norme di legge o di regolamenti od ordinanze emesse dalla competente Autorità, sempre che la violazione venga accertata dalla Autorità Marittima competente e non sia revocata e/o annullata dall’Autorità Giudiziaria.

Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente testo del “Regolamento per lo stazionamento delle unità da diporto nel porto turistico di Alassio” sostituisce la precedente versione del 5 giugno 2009 e successive modifiche.

Entra in vigore il 1° gennaio 2016 e con il pagamento della prima rata e o in unica soluzione della tariffa di ormeggio per l’anno 2016, gli assegnatari formalmente ne accettano tutti gli articoli e tutte le disposizioni contenute.

Alassio , 21 dicembre 2015

Testo modificato ed approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione della Marina di Alassio s.p.a., del 21 dicembre 2015.